



**FIGC**

**COMUNICATO STAMPA**



Roma, 29 agosto 2015

**CORTE FEDERALE D'APPELLO  
SEZIONI UNITE**

**RIUNIONE GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2015**

**Proc. n. 1318/1048pf14-15/SP/blp del 30.7.2015**

**1. Ricorso Sig. Ninni CORDA (all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S. Barletta Calcio S.r.l.) **RESPINTO****

avverso la sanzione della squalifica di anni 2, (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

**2. Ricorso Sig. Giuliano PESCE (all'epoca dei fatti iscritto nell'elenco speciale di Direttori Sportivi c/o F.I.G.C.) **RESPINTO.** Respinta istanza di stralcio**

avverso la sanzione dell'inibizione di anni 3 e mesi 6 e ammenda di € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

**3. Ricorso LUPARENSE SAN PAOLO FC SSD ARL(all'epoca dei fatti SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA) **ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.**

avverso la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

**4. Ricorso Calc. MATTEINI Davide (all'epoca dei fatti calciatore tesserato in favore della società SSDARL Atletico San Paolo Padova oggi SDARL Luparense San Paolo FC) **RESPINTO****

avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 e ammenda di €60.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

**5. Ricorso L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. **ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.**

avverso la sanzione della penalizzazione di 1 punto

Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma Centralino: +39 06/84911 - web: [www.figc.it](http://www.figc.it) - e-mail: [press@figc.it](mailto:press@figc.it)



[www.facebook.com/FIGC](http://www.facebook.com/FIGC)



[twitter.com/FigcMedia](https://twitter.com/FigcMedia)



<http://instagram.com/vivoazzurro>



[www.youtube.com/figc](http://www.youtube.com/figc) [www.youtube.com/vivoazzurro](http://www.youtube.com/vivoazzurro)



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

**6. Ricorso Sig. Ercole DI NICOLA (all'epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l.)** **RESPINTO**

avverso la sanzione dell'inibizione di anni 5 e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., e ammenda di €100.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

**7. Ricorso Sig. Fabio DI LAURO (all'epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C.)** **RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica di anni 2 e mesi 6 e ammenda di €40.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

**8. Ricorso SAVONA FBC S.r.l.**

avverso la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica nella Stagione Sportiva 2014/2015 e ammenda di €30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, applica a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al sig. Barghigiani, con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S., nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Ceniccola, con riferimento alla violazione dell'art. 7, comma 7, C.G.S., la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nel campionato di pertinenza per la Stagione Sportiva 2015/2016, unitamente all'ammenda di €30.000,00.

**9. Ricorso Sig. Aldo DELLEPIANE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Savona FBC S.r.l.)**

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte prosciogliendolo dagli addebiti contestati.

avverso la sanzione della inibizione di anni 4 e ammenda di €100.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

**10. Ricorso Calc. CABECCIA Marco (all'epoca dei fatti calciatore tesserato in favore della società**

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte prosciogliendolo dagli addebiti contestati.

avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 e ammenda di € 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

**11. Ricorso Sig. CENICCOLA Enrico (all'epoca dei fatti collaboratore tesserato per la società Savona FBC S.r.l.) RESPINTO**

avverso la sanzione della inibizione di mesi 6 e ammenda di € 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

**12. Ricorso Sig. BARGHIGIANI Marco (all'epoca dei fatti iscritto nell'elenco speciale dei Direttori Sportivi della F.I.G.C., nonché soggetto di cui all'art. 1bis, comma 5 C.G.S., operante all'interno e nell'interesse della società Savona FBC S.r.l.)**

**RESPINTO** e, visto l'art 37, comma 4, C.G.S., dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per anni 4 (quattro) con l'ammenda di €60.000,00 (sessantamila/00).

avverso la sanzione della inibizione di anni 3 e mesi 6 e ammenda di €60.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

**13. Ricorso S.S. TERAMO CALCIO S.r.l.**

avverso la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica nella Stagione Sportiva 2014/2015 e ammenda di € 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

Pronunciando sul ricorso, visto l'art. 18, comma 1, lett. g) e l), C.G.S., dispone la revoca dell'assegnazione del titolo sportivo acquisito nel Campionato di Lega Pro, Girone B, disputato dalla reclamante nella Stagione Sportiva 2014/2015 e, per l'effetto, del diritto di richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2015/2016, diritto che, pertanto, è acquisito dalla società Ascoli Picchio 1898 S.p.A., nonché l'applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016, nel Campionato di competenza, nonché l'ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00), per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e art. 4, comma 1, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con la aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S., nonché ancora per

responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, C.G.S..

**14. Ricorso Sig. Luciano CAMPITELLI PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della S.S. Teramo Calcio S.r.l.) l'effetto, riduce la sanzione inflitta all'inibizione di anni 3 (tre) e all'ammenda di € 100.000,00 (centomila/00).

avverso la sanzione della inibizione di anni 4 e ammenda di € 100.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

**15. Ricorso Sig. Marcello DI GIUSEPPE RESPINTO** (all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la S.S. Teramo Calcio)

la sanzione della inibizione di anni 4 e ammenda di € 100.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)